



Davide Dimodugno

(dottore magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino)

Il riuso degli edifici di culto: profili problematici tra diritto canonico, civile e amministrativo *

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Problematiche di diritto canonico: la gravità della causa e l'uso non indecoroso tra normativa e giurisprudenza - 3. Problematiche tra diritto civile e diritto canonico: il vincolo di destinazione al culto - 4. Problematiche di diritto civile: la scelta dello strumento giuridico - 5. Problematiche di diritto amministrativo: il divieto di distruzione e di uso illecito e il cambiamento di destinazione d'uso compatibile con il carattere storico e artistico dell'edificio - 6. *The future of churches*: casi di studio e riflessioni a partire dal convegno di Bologna - 7. Conclusioni.

1 - Introduzione

Il riuso degli edifici di culto, espressione con la quale si intende designare la possibilità di adibire un luogo di culto, una volta cessata la sua originaria destinazione, ad altro, diverso uso profano non indecoroso, costituisce un fenomeno giuridico di particolare interesse, in quanto caratterizzato da diverse discipline giuridiche che si intersecano ed entrano ampiamente in contatto, nello specifico il diritto canonico, il diritto civile e il diritto amministrativo.

Se, infatti, il diritto canonico appresta una specifica procedura che consente la dismissione degli edifici di culto, occorre pur sempre tenere presenti le norme di diritto comune che regolano i diritti personali e reali di godimento, grazie ai quali i nuovi usi possono concretamente espletarsi, e, infine, le norme di diritto amministrativo in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Secondo le ultime stime disponibili¹, sulle circa 95.000 chiese esistenti in Italia, ben 85.000 costituiscono beni culturali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio,

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ P. COLOMBO, G. SANTI, *I beni culturali ecclesiastici in Italia*, in *Aggiornamenti sociali*, 9-10 (1990), pp. 647-662, riporta i dati sui beni culturali ecclesiastici in Italia, stimati in 85.000 chiese, 3.100 biblioteche, 29.000 archivi e 500 musei. N. ASSINI, G. CORDINI, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, Cedam, Padova, 2006, p. 79, stimano inoltre che circa il 70% dei beni culturali in Italia sia espressione di cultura ecclesiastica o comunque di proprietà di enti ecclesiastici.



d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto “cose di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”, “individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” e, in relazione alle cose immobili, che “siano di autore non più vivente” e “la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni”². Al riguardo, si deve tenere conto del fatto che il censimento dei beni culturali ecclesiastici è ancora in corso³.

In un contesto di calo demografico, spopolamento delle zone rurali a vantaggio delle città, diminuzione e invecchiamento del clero e contrazione del numero dei fedeli, il tema del riuso degli edifici di culto sovrabbondanti sarà sempre più all’ordine del giorno, e necessita pertanto di una attenta riflessione scientifica e dottrina, allo scopo di prendere coscienza del problema e cercare di avanzare delle soluzioni.

Il crescente interesse intorno a questo tema, pluridisciplinare e tale da coinvolgere le più diverse competenze, è dimostrato inoltre dal recente convegno *The future of churches*, organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e dal Centro Studi Cherubino Ghirardacci nell’ottobre 2016⁴, che ha visto una quarantina di relazioni tra

² L’art. 4, sedicesimo comma, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia*”, ha sostituito l’art. 12, primo comma, del codice, sulla verifica dell’interesse culturale, modificando da oltre cinquanta a oltre settanta anni il lasso temporale cui deve risalire l’esecuzione delle cose immobili opera di autore non più vivente per il loro assoggettamento a detto procedimento. L’art. 217, comma 1, lett. v), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” ha però abrogato l’art. 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Secondo il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2016, ciò non comporta però alcun effetto abrogativo dell’art. 12, primo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004, come novellato dall’art. 4, sedicesimo comma, del decreto-legge n. 70 del 2011, né fenomeni di reviviscenza della disciplina previgente a tale modifica, in quanto il citato art. 217, primo comma, lettera v), “si configura quale mera abrogazione di una norma di novella, senza alcun riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 42 del 2004 precedentemente abrogate nel 2011 che, pertanto, non possono in alcun modo rivivere” (tesi della non riviviscenza). Le conclusioni di tale parere, ben articolato ma non del tutto convincente, anche qualora smentite in sede giurisdizionale, pongono al riparo l’operatore pubblico che le condivide da eventuali responsabilità per colpa grave, ma non vi sono certezze sul fatto che esse saranno infine recepite dall’ordinamento giuridico.

³ Gli esiti del censimento dei beni culturali ecclesiastici, tuttora in aggiornamento, sono consultabili sul sito www.beweb.chiesacattolica.it, dove sono attualmente inventariati oltre 5 milioni tra oggetti d’arte, edifici di culto, libri, fondi archivistici e istituti culturali, ma si stima che i beni, in totale, siano più di 8 milioni.

⁴ Gli atti completi del convegno *The future of churches* sono consultabili sulla rivista



giuristi, architetti, ingegneri e altri professionisti, per confrontarsi e presentare alcuni casi di studio sui quali, in conclusione, si ritiene opportuno fare un breve riferimento.

2 - Problematiche di diritto canonico: la gravità della causa e l'uso non indecoroso tra normativa e giurisprudenza

La cessazione degli edifici di culto⁵ è oggetto di una particolare procedura prevista dal diritto canonico, al can. 1222 del codice del 1983. Il can. 1222, § 1, ricalcando l'ipotesi prevista dal can. 1187 del codice pio-benedettino, prevede l'ipotesi dell'impossibilità dell'edificio a essere adibito al culto divino o di essere restaurato, configurandosi come un caso estremo, una sorta di *extrema ratio*, mentre il can. 1222, § 2, consente maggiore discrezionalità al Vescovo diocesano, il quale può ridurre una chiesa a uso profano non indecoroso: 1) per "altre gravi ragioni"; 2) "udito il consiglio presbiteriale; 3) "con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa"; 4) "purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime".

Analizzando i singoli elementi che compongono il canone, occorre fin da subito evidenziare il fatto che la causa deve essere "grave", non necessariamente "gravissima", ma nemmeno solo "giusta"⁶, in quanto la scelta di tale aggettivo piuttosto che l'altro intende evidenziare la preferenza della Chiesa per la conservazione della funzione originaria delle chiese⁷.

Tale norma è stata inoltre oggetto di interpretazione da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁸, nell'ambito di ricorsi sollevati principalmente da singoli fedeli contro i decreti di riduzione a uso

online *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura* (https://in_bo.unibo.it, 10 dicembre 2016).

⁵ G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13 (2000), pp. 281-299.

⁶ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Reductionis ecclesiae in usum profanum*, 4 maggio 1996, *coram* Agustoni, Prot. n. 24388/93 C.A., in *Il diritto ecclesiastico*, 108, 2 (1997), pp. 3-7. Si veda, per un commento, C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della "causa" necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 108, 2 (1997), pp. 7-11.

⁷ F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), p. 126.

⁸ Per un elenco di sentenze pubblicate in libri o riviste si veda G.P. MONTINI, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29, 1 (2016), pp. 38-39.



profano delle chiese che frequentavano. Le relative sentenze hanno affermato che la gravità della causa sussiste allorché la condizione pericolante della chiesa sia confermata dal giudice civile e il Vescovo non ritenga opportuno onerare i fedeli con le spese di restauro mentre non lontano si trova un'altra chiesa abbastanza grande e in buone condizioni oppure quando la mancata riduzione a uso profano avrebbe potuto permettere a una comunità ecclesiastica, non in comunione con la Chiesa cattolica, di occuparla, oppure ancora quando emergono questioni di ordine economico⁹. Inoltre, poiché la gravità della causa è un concetto che non è assoluto né può essere misurato con precisione matematica¹⁰, il giudizio sulla gravità è lasciato al Vescovo diocesano perché in grado di conoscere più di chiunque altro il reale stato delle "circostanze di luogo, di patrimonio e di persone"¹¹.

Una causa grave non è però talvolta sufficiente a legittimare la dismissione di una chiesa, ad esempio non basta che la nuova parrocchia, sorta in seguito alla soppressione di altre, non necessiti di tale chiesa o che la sua dismissione rientri in un piano pastorale generale¹² o sia stata approvata dal consiglio presbiterale e/o dal consiglio pastorale parrocchiale¹³, oppure che sia diminuito il numero dei fedeli o che si verifichino in futuro condizioni solo prospettate al momento della decisione¹⁴. Sono allo stesso modo insufficienti la riduzione del numero dei sacerdoti, il proposito di favorire l'unità della nuova parrocchia o la volontà di promuovere la celebrazione della funzione domenicale nella chiesa parrocchiale. È stata ritenuta invece "causa grave" l'incapacità dei parrocchiani di sostenere in loco il mantenimento di più chiese e l'inidoneità della chiesa che si voleva dismettere a soddisfare le necessità della nuova parrocchia¹⁵.

⁹ F. DANEELS, *Soppressione*, cit., pp. 111-148.

¹⁰ N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use (C. 1222 § 2): reasons and procedure*, in *The Jurist*, 67 (2007), p. 491.

¹¹ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, *coram* Agustoni, cit., pp. 3-7.

¹² Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 21 maggio 2011, *Sententia definitiva, D.na X et alii - Congregatio pro Clericis, Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum, coram* Caffarra, Prot. 41719/08 CA, in *Apollinaris*, 85 (2012), n. 8, p. 425.

¹³ F. DANEELS, *Soppressione*, cit., pp. 127-128. Si veda, in proposito, la causa Prot. n. 26600/A/95 CA.

¹⁴ N. SCHÖCH, *Relegation of churches to profane use*, cit., p. 494.

¹⁵ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 21 maggio 2011, *Sententia definitiva, D.na X - Congregatio pro Clericis, Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram* Burke, Prot. 42278/09 CA, in *Apollinaris*, 85 (2012), n. 5, pp. 433-434.



Sarà comunque onere del ricorrente, che si oppone al decreto vescovile, provare la mancanza della grave causa¹⁶, mentre, per quanto riguarda infine il futuro uso profano, spetta solamente al Vescovo stabilire se esso sia o meno non indecoroso.

Per comprendere però cosa significhi “uso non indecoroso”¹⁷ bisogna tenere presenti due dimensioni dell’edificio di culto, quella oggettiva, di carattere identitario nei confronti di una precisa comunità cristiana locale, e quella soggettiva, relativa al sentire del singolo fedele che coltiva un legame affettivo con la chiesa in cui ha vissuto momenti significativi della sua vita. La destinazione non indecorosa ha quindi lo scopo di tutelare il bene immateriale del sentimento religioso dei fedeli, costituito da un insieme di memorie e affetti ricollegati a un “luogo sacro”¹⁸.

Gli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana in tema di beni culturali del 1992¹⁹ delineano diverse ipotesi di riuso, graduate secondo un ordine di preferenza. Dapprima si deve valutare la possibilità di adibire tali edifici a funzioni di culto sussidiarie o a comunità particolari; in secondo luogo si devono prendere in considerazione altri usi di tipo culturale, quali sedi per attività artistiche, archivi, biblioteche e musei, e comunque “per attività di carattere sociale, non speculative, rivolte al benessere della collettività”²⁰, oppure mutamenti di destinazione misti o temporanei, e, da ultima, l’alienazione del bene, possibilmente in favore di nuovi proprietari che ne garantiscano l’integrale conservazione e, laddove possibile, l’uso pubblico, almeno temporaneo.

Il nuovo uso dovrà comunque risultare, oltre che compatibile con le caratteristiche architettoniche dell’edificio, tale da non far venir meno il significato primario della chiesa, la preesistente immagine e l’originaria disposizione funzionale, anche degli spazi esterni e di contorno: pertanto,

¹⁶ Nella causa Prot. n. 24048/93 la chiesa era in una situazione pericolante confermata dal giudice civile e il vescovo non ha voluto onerare i fedeli con le spese per il suo restauro, essendoci nelle vicinanze un’altra chiesa abbastanza capiente e in buone condizioni; nella causa Prot. n. 26248/95 CA si trattava della riduzione a usi profani di una palestra utilizzata provvisoriamente quale chiesa.

¹⁷ **C. AZZIMONTI**, *Garanzie per l’utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 29, 1 (2016), pp. 59-69.

¹⁸ Si veda, per un approfondimento sul concetto di luogo sacro, **M. CALVI**, *L’edificio di culto è un “luogo sacro”? La definizione canonica di “luogo sacro”*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 13, 3 (2000), pp. 228-247, e **A. GIACOBBI**, **A. MONTAN**, *I luoghi e i tempi sacri*, in **AA. VV.**, *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Lateran University Press, Roma, 1992, pp. 317-332.

¹⁹ **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, n. 35.

²⁰ **I. BOLGIANI**, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, in *Jus*, 3 (2014), p. 571.



allo scopo di evitare usi, adattamenti e interventi impropri, si dovranno inserire specifiche clausole nei contratti di compravendita²¹.

Fondamentale è inoltre che il Vescovo diocesano abbia udito il consiglio presbiterale, prima dell'emanazione del decreto di riduzione a uso profano della chiesa in quanto si tratta di un adempimento a pena di illegittimità dell'atto, come riconosciuto in due sentenze del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica²², che hanno accolto i ricorsi per violazione della legge *in procedendo*, sia per la soppressione della parrocchia che per la riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale. Comunque, in caso di parere negativo, esso potrà essere superato dal Vescovo, in quanto egli potrà decidere anche contro la volontà della maggioranza del consiglio²³.

In relazione alla condizione del consenso degli aventi diritto, si intende fare riferimento alle persone fisiche o giuridiche cui la chiesa appartiene, ad esempio una parrocchia o un istituto religioso che siano proprietari rispettivamente della chiesa parrocchiale e della chiesa facente parte dell'istituto. Il Vescovo avrà bisogno, pertanto, del consenso del parroco o del superiore, salvo che, per quanto riguarda il caso della parrocchia, essa non sia già stata soppressa²⁴.

Altre persone fisiche e giuridiche potranno far valere i propri diritti, intesi in senso stretto²⁵, oltre che nel caso in cui siano proprietarie dell'edificio - si pensi a una cappella privata annessa a una villa, oppure a una chiesa di proprietà di un ente pubblico territoriale, ad esempio il Comune, o di una fondazione bancaria - anche nel caso in cui abbiano effettuato una donazione essenziale per la costruzione della chiesa o comunque sottoposta alla condizione per cui la chiesa avrebbe dovuto mantenere la sua destinazione al culto per un certo periodo di tempo. In caso contrario, se tale atto dispositivo, finalizzato alla costruzione, al restauro o alla manutenzione della chiesa, non fosse stato assoggettato a una simile clausola, il Vescovo non sarebbe giuridicamente obbligato a consultare o a ottenere il consenso del donante, il quale non potrà invocare in suo favore il disposto del can. 1267, § 3²⁶, per vedersi riconosciuto un

²¹ PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA, *Carta sulla destinazione d'uso degli antichi edifici ecclesiastici*, Roma, 1987, nn. 6-7.

²² F. DANEELS, *Soppressione*, cit., p. 114, cita le cause Prot. n. 21883/90 CA e Prot. n. 22036/90 CA. Si vedano anche pp. 120-121.

²³ N. SCHÖCH, *Religation of churches to profane use*, cit., p. 499.

²⁴ J.P. BEAL, J.A. CORIDEN, T.J. GREEN, *New Commentary on the Code of Canon Law*, Paulist Press, Mahwah N.J., 2000, p. 1432.

²⁵ Nella causa Prot. n. 24388/93 CA si è richiesto che la persona provi i propri "vera iura in ecclesia".

²⁶ Can. 1267, § 3 - *Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate*



diritto di assenso o di risoluzione della donazione²⁷. Infatti, solo le competenti autorità ecclesiastiche possono, a norma del diritto, assumere le decisioni definitive relative all'uso della chiesa, e comunque non sussiste alcun diritto di veto in capo ai parrocchiani²⁸. A questo riguardo è opportuno tenere distinti coloro che detengono veri e propri diritti in relazione alla chiesa, i quali devono prestare il proprio consenso per la sua riduzione a uso profano, rispetto a coloro che potrebbero essere in qualche modo legittimati a proporre ricorso contro il decreto.

Rientra a pieno titolo fra i casi in cui è necessario il consenso degli aventi diritto la previsione di cui all'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che afferma:

“Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali [...] costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli”.

L'ultima condizione, tesa a evitare pregiudizi al bene delle anime, intende tenere in considerazione le necessità pastorali della comunità, che non deve vedersi pregiudicata dalla riduzione a uso profano della chiesa: ciò significa che deve esserci, a una ragionevole distanza, un altro luogo di culto abbastanza capiente dove la comunità possa ritrovarsi per potere celebrare le funzioni liturgiche²⁹.

Infine, in caso di chiusura a tempo indeterminato di una chiesa, tale atto equivale alla sua riduzione a uso profano, secondo la giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica³⁰, e, pertanto, occorre rispettare tutte le condizioni di cui al can. 1222, § 2, ma, secondo autorevole dottrina³¹, in caso di inutilizzazione di fatto dell'edificio per il culto, questa

che per quel fine.

²⁷ J.P. BEAL, J.A. CORIDEN, T J. GREEN, *New Commentary*, cit., pp. 1432-1433; F. DANEELS, *Soppressione*, cit., pp. 119-120.

²⁸ J.H. PROVOST, *Some canonical considerations on closing parishes*, in *The Jurist*, 53 (1993), p. 366.

²⁹ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, *coram* Agustoni, cit., pp. 6-7.

³⁰ Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 21 maggio 2011, *Sententia definitiva, D.na X et alii - Congregatio pro Clericis, Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum*, *coram* Caffarra, Prot. 41719/08 CA, n. 8, in *Apollinaris*, 85 (2012), p. 424.

³¹ G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 298, nota 56; A. CROSETTI,



situazione deve protrarsi per almeno cento anni, per dare luogo a un'effettiva dismissione.

Da una disamina dei casi, pubblicati sulle riviste³², emerge chiaramente come risulti molto difficile, per i ricorrenti, vedersi innanzitutto riconosciuta dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la legittimazione attiva e, secondariamente, riuscire a ottenere una pronuncia favorevole nel merito, per violazione della legge *in decernendo*, viste le obiettive difficoltà incontrate nel soddisfare l'onere probatorio³³: vige infatti anche nel diritto canonico la presunzione relativa, comune al diritto amministrativo civile, per cui l'amministrazione, quando adotta un provvedimento, lo fa legittimamente, salva prova contraria.

3 - Problematiche tra diritto civile e diritto canonico: il vincolo di destinazione al culto

Il decreto vescovile di riduzione di una chiesa a uso profano produce effetti non soltanto nell'ordinamento canonico, ma anche in quello civile, in quanto costituisce il presupposto della cessazione della destinazione al culto dell'immobile, che quindi non potrà più essere considerato "edificio di culto".

La tutela del patrimonio architettonico religioso nel sistema degli accordi tra Stato e Chiesa: profili giuridici e problematici, in *Diritto e processo amministrativo*, 2-3 (2015), p. 462.

³² Si fa riferimento, in particolare, alle 22 cause, introdotte tra il 1985 e il 1995, presso la Seconda Sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, contro la soppressione e/o la riduzione a uso profano di parrocchie, riportate da **F. DANEELS**, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 113-117. Si vedano inoltre, per casi più recenti, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Prot. n. 46628/12 CA, 25 maggio 2012, *Decretum Congressus, D.na X et alii - Congregatio pro Clericis, Reductionis ecclesiae in usum profanum. Incid: Suspensionis*, in *Apollinaris*, 85 (2012), pp. 440-441; traduzione italiana, pp. 442-443; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Prot. n. 44426/10 CA, 8 novembre 2011, *Decretum Praefecti, Rev.dus X et alii - Congregatio pro Clericis, Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram Burke*, in *Apollinaris*, 85 (2012), pp. 436-437; traduzione italiana, pp. 438-439; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Prot. n. 44612/2012 CA, *Decretum Secretari, D.na [A] et alii - Congregatio pro Clericis, Reductionis ecclesiae in usum profanum*, in *Monitor ecclesiasticus*, 129 (2014), pp. 231-232; traduzione inglese, pp. 233-234; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Prot. n. 44612/2012 CA, *Decretum Praefecti, D.na [A] et alii - Congregatio pro Clericis, Reductionis ecclesiae in usum profanum*, in *Monitor ecclesiasticus*, 129 (2014), pp. 235-237; traduzione inglese, pp. 237-240.

³³ **G.P. MONTINI**, *I ricorsi amministrativi*, cit., p. 114.



Bisogna infatti fare riferimento all'art. 831 del codice civile³⁴ che, al secondo comma, adotta un criterio oggettivo³⁵ per l'individuazione degli edifici di culto, indipendentemente da chi li possiede, e stabilisce che

“Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano”.

Il rinvio è chiaramente indirizzato alle norme del diritto canonico che consentono il mutamento della destinazione d'uso originaria: l'art. 831, secondo comma, costituisce infatti una “norma in bianco” che, fatta salva la necessità, riconosciuta anche dalla giurisprudenza civile³⁶, del consenso, espresso o tacito, dell'eventuale terzo proprietario dell'edificio per la sua destinazione al culto³⁷, consente un rinvio recettizio alle norme interne all'ordinamento canonico, in particolare i cann. 1205-1213 sui luoghi e i tempi sacri, i cann. 1214-1222 sulle chiese e i cann. 1223-1229 su oratori e cappelle private³⁸.

Questo orientamento è stato fatto proprio anche dal giudice amministrativo in un caso concernente una concessione edilizia per la trasformazione d'uso di una cappella di proprietà privata in mancanza del decreto vescovile di riduzione a uso profano: il TAR Liguria ha affermato l'illegittimità del provvedimento che si è posto in violazione dell'art. 831 c.c. e dei principi generali dell'ordinamento in materia di tutela dei beni destinati al culto della religione cattolica³⁹, mentre la Corte di Cassazione ha qualificato il vincolo di destinazione al culto come una “situazione giuridica di carattere reale” e ha riconosciuto la legittimazione del parroco “per cautelare il rispetto del vincolo in base alla sua qualità di ecclesiastico preposto all'ufficiatura”⁴⁰.

³⁴ Si veda, per un approfondimento sulla tutela della destinazione al culto nell'ambito civilistico, **M. FINOCCHIARO**, *I beni d'interesse religioso nell'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 1969, pp. 37-45 e pp. 78-118; **V. TOZZI**, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edisud, Salerno, 1990, pp. 101-119 e 204-213.

³⁵ **M. FINOCCHIARO**, *I beni d'interesse religioso nell'ordinamento italiano*, cit., p. 2.

³⁶ Cass. civ., sent. 16 marzo 1981, n. 1474, in *Il diritto ecclesiastico*, 92, 2 (1981), p. 571.

³⁷ **V. MARANO**, *Art. 831*, in *Commentario del codice civile*, diretto da **E. GABRIELLI**, *Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli e F. Macario, vol. I, UTET Giuridica, Torino, 2012, pp. 267-269.

³⁸ **E. CAMASSA**, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 74.

³⁹ T.A.R. Liguria, sent. 13 maggio 2011, n. 770 (consultabile sul sito: <http://www.olir.it/documenti/?documento=5630>).

⁴⁰ Cass. civ., sent. 21 dicembre 1984, n. 6625, in *Il diritto ecclesiastico*, 96, 1 (1985), pp. 140-



Sempre in relazione all'art. 831, secondo comma, del codice civile, bisogna rammentare che tale norma è riferibile a qualsiasi situazione in cui il proprietario sia diverso da un ente ecclesiastico, compresi quindi il Demanio, i Comuni, le Regioni e il Fondo Edifici di Culto⁴¹. Occorre quindi precisare il caso di edifici di culto ricadenti nel demanio culturale, cioè tra gli "immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico" di cui all'art. 822, secondo comma, del codice civile, che, a norma dell'art. 53 del codice dei beni culturali, appartengono "allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali". Essi sono sottoposti a un peculiare regime di inalienabilità assoluta se ricadono nell'art. 54, primo comma, del codice, e quindi se sono immobili di interesse archeologico, monumenti nazionali o immobili dichiarati di interesse particolarmente importante

"a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o *religiose*",

ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d). Se, invece, l'interesse culturale di questi beni, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, è "semplice", cioè "storico, artistico, archeologico o etnoantropologico", ai sensi dell'art. 10, primo comma, allora l'alienazione sarà possibile solo a seguito del procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12: se il procedimento si concluderà con esito negativo, il bene sarà liberamente alienabile; in caso contrario, sarà necessaria l'autorizzazione ministeriale, come risulta dalla lettura congiunta dell'art. 54, secondo comma, lett. a), e dell'art. 55, primo comma.

Infatti, non sussiste un vincolo di inalienabilità assoluta sugli edifici del culto cattolico, ma solo un "vincolo di destinazione" connesso con la *deputatio ad cultum* che soltanto l'autorità ecclesiastica può far cessare⁴² e che però, al contempo, non ne esclude la pignorabilità⁴³ o la usucapibilità⁴⁴. Sulla qualificazione di questo vincolo la dottrina si divide tra chi sostiene si tratti di un peculiare diritto d'uso, piuttosto che di una servitù pubblica o di un peculiare diritto reale che la legge fa sorgere in capo

146.

⁴¹ C. CARDIA, *La condizione giuridica*, in D. Persano, a cura di, *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, V&P, Milano, 2008, p. 12.

⁴² V. MARANO, *La proprietà*, in D. Persano, a cura di, *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 38-39, nota 7.

⁴³ App. Messina, sentenza 7 ottobre 1998 (consultabile sul sito: <http://www.olir.it/documenti/?documento=1825>).

⁴⁴ V. MARANO, *La proprietà*, cit., p. 47.



all'autorità o alla comunità ecclesiastica, con tutto ciò che ne consegue, in termini di trascrivibilità nei registri immobiliari⁴⁵.

D'altra parte c'è anche chi ritiene che l'art. 831, secondo comma, tuteli, coerentemente con il principio di libertà religiosa di cui all'art. 19 Cost.⁴⁶, l'effettiva e attuale destinazione all'esercizio pubblico del culto, considerando quindi l'afflusso dei fedeli, la stabilità dell'officiatura, l'accessibilità e la sua apertura⁴⁷. Di conseguenza, oggetto della tutela non sarebbe tanto la qualificazione canonica di un edificio di culto quale "luogo sacro", per mezzo della dedicazione o della benedizione o, secondo certa dottrina⁴⁸, "[del]l'uso legittimo per il culto cattolico, ancorché non sanzionato all'inizio o introdotto da un provvedimento esplicito autorizzativo dell'autorità competente", quanto il soddisfacimento dei bisogni religiosi di coloro che fruiscono della chiesa aperta al culto⁴⁹.

In questo senso, come garanzia ulteriore, si spiega e si legge l'art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, modificativa del Concordato, per il quale "gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica".

Inoltre, più di recente, la Conferenza Episcopale Italiana, nel par. 124 dell'istruzione in materia amministrativa del 2005⁵⁰, adottando una interpretazione piuttosto restrittiva, afferma che

"la tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all'autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l'immodificabilità della destinazione al culto, fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell'edificio di culto, a norma del can. 1222".

Interviene ancora sullo stesso punto il par. 128, per il quale la dedicazione di una chiesa al culto pubblico costituisce "un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire

⁴⁵ V. MARANO, *La proprietà*, cit., pp. 40-41; pp. 46-50.

⁴⁶ P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, in D. Persano, a cura di, *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 215.

⁴⁷ P. FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, in D. Persano, a cura di, *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, cit., pp. 69-70; P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, cit., p. 237.

⁴⁸ G.P. MONTINI, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 294.

⁴⁹ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, 10^a ed., Zanichelli, Bologna, 2009, p. 360.

⁵⁰ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 settembre 2005, promulgata con Decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Prot. 753/05.



attività diverse dal culto stesso” perché altrimenti si violerebbe il vincolo di destinazione, tutelato anche dall’art. 831 c.c. Pertanto,

“la chiesa deve rimanere nell’esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l’officiatura e non può essere oggetto di contratti che attribuiscono a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull’edificio oppure costituire bene strumentale di un’attività commerciale o comunque a fine di lucro”.

Si tratta di un orientamento particolarmente limitativo che non trova riscontro nei documenti degli episcopati e nelle esperienze di altri paesi⁵¹ e che, in quanto stabilito dall’istruzione amministrativa, approvata dalla LIV Assemblea generale della Cei (30-31 maggio 2005) a maggioranza assoluta e non all’unanimità, risulta privo, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Cei, di un valore giuridico vincolante, ma costituisce solo un orientamento cui il Vescovo dovrà attenersi “in vista dell’unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l’adozione nella propria diocesi”⁵².

4 - Problematiche di diritto civile: la scelta dello strumento giuridico

Se dal punto di vista architettonico il riuso di un edificio di culto consiste in un programma di trasformazione che esprime una “finalità positiva anche per ciò che si può e si deve conservare”⁵³, dal punto di vista giuridico, esso può realizzarsi attraverso strumenti diversi, quali l’alienazione, la donazione, la locazione o il comodato.

Nel caso in cui si intenda procedere all’alienazione a terzi privati, sarà necessaria, oltre alla riduzione a uso profano, anche l’autorizzazione canonica all’alienazione, ai sensi dei cann. 1291 ss., e, se si tratta di un bene culturale, l’autorizzazione del Ministero dei beni culturali, prevista dall’art. 56, primo comma, lett. b) del codice, per poter infine procedere con il contratto civile di compravendita che deve contenere la clausola di utilizzo non indecoroso⁵⁴.

L’efficacia di una siffatta clausola sarà però piena solo nei confronti del primo acquirente, difficilmente *erga omnes*⁵⁵. Infatti, se è possibile

⁵¹ Si veda, sul punto, P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2009, pp. 7-17.

⁵² P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, cit., p. 238.

⁵³ A. DE MARCO, *Sul significato di “uso profano non indecoroso”*, in Id., a cura di, *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, CUES, Salerno, 2006, p. 26, nota 7.

⁵⁴ F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano*, cit., pp. 30-31.

⁵⁵ C. AZZIMONTI, *Garanzie per l’utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., pp. 61-62.



prevedere patti con effetti obbligatori relativi all'uso non indecoroso, sanzionati con una penale, oppure dedurre tale obbligo in una condizione risolutiva *ex art. 1353 ss. c.c.*, l'opponibilità di tale condizione a successivi compratori richiede la sua annotazione nei registri immobiliari in sede di trascrizione dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 2659, secondo comma, del codice civile, e l'annotazione a margine della trascrizione dell'atto di vendita dell'inizio dell'uso indecoroso prima che il successivo acquirente trascriva il proprio atto di acquisto, a iniziativa del "contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata"⁵⁶, cioè l'ente ecclesiastico alienante.

Per tentare di garantire l'efficacia del vincolo *erga omnes*, in dottrina⁵⁷ sono state proposte due interpretazioni:

a) intendere tale destinazione come vincolo assoluto e applicare analogicamente le norme in materia di donazione modale per garantire la legittimazione ad agire a chiunque abbia interesse, in particolare all'autorità ecclesiastica che ha posto il vincolo e all'ente ecclesiastico che ha alienato l'edificio di culto dismesso;

b) intendere tale vincolo come modalità di tutela di un diritto assoluto, il diritto costituzionale alla libertà religiosa (art. 19 Cost.), nel suo aspetto di tutela del sentimento religioso. La legittimazione ad agire spetterebbe in questo caso alla Chiesa locale e al singolo fedele che si riterrebbe direttamente leso dall'atto dissacratorio.

Altri Autori⁵⁸ ritengono difficile un'applicazione *erga omnes* del vincolo, in quanto una limitazione delle possibili destinazioni d'uso appare difficilmente perseguibile per mezzo della sola autonomia privata, in quanto l'ordinamento risulta refrattario all'imposizione di vincoli di carattere reale "atipici", nonché diffidente verso l'imposizione di vincoli perpetui al di là di quelli normativamente previsti e, comunque, il rimedio alla mancata osservanza dell'obbligo sarebbe meramente risarcitorio.

Inoltre, circa la proposta di ricorrere all'art. 2645-ter del codice civile, concernente la trascrivibilità di atti di destinazione novantennali per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, la

⁵⁶ Art. 2655, quarto comma, c.c.

⁵⁷ C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., pp. 63-64. L'Autore sostiene, in particolare, la proponibilità della domanda cautelare d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* e il risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.* per lesione del diritto costituzionale alla libertà religiosa.

⁵⁸ V. MARANO, *Art. 831*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli, F. Macario, vol. I, cit., pp. 287-288.



dottrina si divide tra chi la propugna⁵⁹ e chi la ritiene poco plausibile⁶⁰, in quanto tale vincolo, di durata limitata nel tempo, inficerebbe in parte il ritorno economico spettante a chi ha sostenuto l'investimento iniziale per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del bene.

Infine, secondo un altro Autore⁶¹, si potrebbe cercare di estendere agli edifici dismessi l'ambito di applicazione dell'art. 20, secondo comma, del tuttora vigente Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635⁶², che vieta l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per "manifestazioni estranee al sentimento religioso".

A nostro avviso, in assenza di un'auspicabile intervento legislativo, meglio se introdotto a seguito di un'intesa stipulata ex art. 12 dell'Accordo di modificazione del concordato⁶³, che garantisca chiaramente l'efficacia *erga omnes* della clausola di utilizzo non indecoroso e consenta di individuare con maggiore certezza quali utilizzi possano rientrare in tale nozione, la soluzione migliore non può che risultare quella della donazione.

Infatti, in caso di ricorso al contratto di donazione, è possibile inserire oneri modali relativi all'utilizzo del bene ai sensi dell'art. 793 del codice civile⁶⁴. Qualora il donatario non rispetti tale onere di destinazione, qualsiasi interessato potrà chiedere l'adempimento, mentre il donante potrà domandare anche la risoluzione della donazione, se ciò è previsto nell'atto di donazione⁶⁵.

In questo senso, emblematico è il caso delle *ex* chiese di San Bernardino e di Sant'Orsola, donate, a seguito di un lungo procedimento, dall'Arcidiocesi di Torino al Comune di Sommariva del Bosco (CN) per essere adibite a scopi socio-culturali⁶⁶. La donazione, se per la parte

⁵⁹ P. CAVANA, *Gli edifici dismessi*, cit., pp. 241-242.

⁶⁰ V. MARANO, *Art. 831*, cit., p. 287.

⁶¹ I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese*, cit., p. 570.

⁶² Si tratta del *Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)*, il cui art. 20, comma 2, afferma: "È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto".

⁶³ L'art. 12, primo comma, secondo periodo, dell'Accordo di modificazione del Concordato, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, afferma: "Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche".

⁶⁴ Si veda, per un approfondimento sulle donazioni modali, M. PROTO, *Artt. 793 e 794*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle donazioni*, a cura di G. Bonilini, UTET Giuridica, Torino, 2014, pp. 380-390.

⁶⁵ C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., p. 61.

⁶⁶ Si veda, per un'analisi completa del caso delle due chiese dismesse e donate al Comune di Sommariva del Bosco (CN), D. DIMODUGNO, *Il riuso degli edifici di culto: casi*,



ecclesiastica consente una maggior tutela circa gli utilizzi futuri del bene, per l'amministrazione comunale consente il ricorso a fondi propri o provenienti dallo Stato o da altri enti pubblici e da privati per il restauro del bene, denaro che non avrebbe potuto certamente investire per un bene non di sua proprietà.

Comunque, nel caso in cui l'ente ecclesiastico intenda invece mantenere la proprietà del bene ma al tempo stesso concederlo gratuitamente o dietro un corrispettivo ad altri, si dovrà ricorrere rispettivamente al contratto di comodato o di locazione, inserendo una clausola esplicita di utilizzo non indecoroso dell'immobile concesso in uso nel rispetto della previsione di cui al can. 1222, § 2, a pena di rescissione del contratto⁶⁷. In un interessante caso, riportato in una monografia⁶⁸, è stato stipulato un particolare contratto di comodato in forza del quale, senza far perdere all'edificio la natura di luogo di culto, se ne consente l'uso come sala polifunzionale per manifestazioni culturali, salva la possibilità di tenervi funzioni liturgico-religiose, secondo un calendario concordato.

Bisogna infine tenere presente che, se si vuole concedere il bene in locazione o costituirvi diritti reali, il can. 1297 rimanda alla legislazione della Conferenza episcopale, che, nello specifico, fa rientrare la licenza per tali atti nella straordinaria amministrazione⁶⁹. Pertanto, in assenza della licenza canonica per la locazione o per la costituzione di un diritto reale, il contratto stipulato sarà invalido⁷⁰.

5 - Problematiche di diritto amministrativo: i divieti di distruzione e uso illecito e il cambiamento di destinazione d'uso compatibile con il carattere storico e artistico dell'edificio

criteri di gestione e prospettive nella Diocesi di Torino, in IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura (https://in_bo.unibo.it/), 10 dicembre 2016).

⁶⁷ F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano*, cit., p. 26.

⁶⁸ Nello specifico si tratta del contratto di comodato stipulato tra il Comune di Vallo di Lauro e la Parrocchia Santa Maria Costantinopoli, avente a oggetto il complesso della chiesa di Santa Maria Assunta, danneggiata dal sisma del 1980 e restaurata con fondi ministeriali, riportato in A. DE MARCO, *Le chiese alla luce del diritto canonico*, in Id., a cura di, *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, cit., pp. 36-37.

⁶⁹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Delibera n. 38*, 21 settembre 1990; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 settembre 2005, nn. 67-68.

⁷⁰ F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano*, cit., p. 26.



Altre garanzie circa l'utilizzo futuro dell'*ex* edificio di culto possono derivare dalla nuova destinazione urbanistica ad "attrezzature di interesse comune" (ad esempio, interesse sociale, culturale, sportivo e scolastico)⁷¹.

Infatti, in relazione a un possibile cambio di destinazione d'uso, esso sarà possibile, oltre che a seguito di richiesta di licenza per il cambio di utilizzo all'autorità canonica competente (il Vescovo diocesano o l'autorità prevista dallo statuto dell'istituto religioso proprietario del bene), anche da una autorizzazione civilistica da parte del comune sul cui territorio insiste l'edificio, concessa nel rispetto degli strumenti urbanistici adottati⁷².

Se l'immobile rientra però tra i beni culturali, sarà necessaria anche la comunicazione del mutamento di destinazione d'uso, richiesta dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo, del codice dei beni culturali, al soprintendente, il quale dovrà verificare che il bene non venga "adibit[o] a usi non compatibili con il [suo] carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla [sua] conservazione" (art. 20, primo comma, del codice)⁷³.

A tale riguardo l'art. 20 stabilisce che "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione", mentre l'art. 21, primo comma, lett. a), subordina ad autorizzazione ministeriale "la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali".

In caso di uso illecito dei beni culturali, cioè "incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità", l'art. 170 prevede le sanzioni penali dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da € 775 a € 38.734,50.

Nel caso in cui si debbano inoltre realizzare "opere e lavori di qualunque genere", è richiesta anche l'autorizzazione di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, resa dal soprintendente. Il procedimento autorizzativo, descritto dall'art. 22, si conclude normalmente entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta con l'emanazione del provvedimento, salva la possibilità, per la soprintendenza, di richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio oppure di effettuare accertamenti di natura tecnica.

⁷¹ C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., p. 67.

⁷² F. GRAZIAN, *Riduzione di una chiesa ad uso profano*, cit., p. 25.

⁷³ Si vedano, per un approfondimento sull'art. 21, comma 4, del codice, interpretato nel senso che la comunicazione del mutamento di destinazione d'uso al soprintendente costituisca una richiesta di autorizzazione, M. BROCCA, *La disciplina d'uso dei beni culturali*, in *Aedon*, cit., 2 (2006); E. BOSCOLO, *Interventi soggetti ad autorizzazione*, in M.A. Sandulli, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 244-248.



È previsto inoltre dall'art. 24, nel caso in cui l'edificio sia di proprietà "dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico" - si pensi ad esempio alle chiese facenti parte del Fondo Edifici di Culto - che l'autorizzazione di cui all'art. 21 possa essere espressa "nell'ambito di accordi tra il Ministero e il soggetto pubblico interessato"⁷⁴.

Infine, l'art. 45 prevede misure di tutela indiretta che consistono nella facoltà, in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali, di

"prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

Spostandoci a considerare le parti fisse dell'edificio come gli altari che, a norma del can. 1238, § 2, non perdono la loro dedizione al culto e/o benedizione se l'edificio in cui si trovano perde tale destinazione, la dottrina⁷⁵ afferma la necessità della loro rimozione o, se ciò non è possibile, distruzione. Sarà dunque necessario ottenere, se si tratta di beni aventi valore culturale, l'autorizzazione ministeriale, in forza sia dell'art. 21, primo comma, lett. a), per ciò che concerne la loro rimozione o demolizione, che dell'art. 49, riguardante il divieto di disporre ed eseguire, senza l'autorizzazione del soprintendente, "il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista".

Comunque, prima di procedere all'alienazione di una chiesa dismessa, sarà necessaria la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del codice dei beni culturali, che, se avrà esito negativo, farà venire meno la presunzione di "culturalità" delle

"cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"⁷⁶, che siano "opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o a oltre settanta anni, se immobili"⁷⁷,

⁷⁴ Si veda, per un approfondimento sulle modalità concrete di attuazione dell'art. 24 del codice dei beni culturali, **D. VIVA**, *Interventi su beni pubblici*, in M.A. Sandulli, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, cit., pp. 254-280.

⁷⁵ **A. LONGHITANO**, *Execración*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Pamplona, 2013, p. 843.

⁷⁶ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, art. 10, comma 1.

⁷⁷ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, art. 12, comma 1.



e renderà possibile l'alienazione dei beni stessi ai sensi dell'art. 12, commi quarto, quinto e sesto, del codice. Se l'esito della verifica sarà invece positivo, per procedere all'alienazione del bene culturale sarà necessaria un'autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'art. 56, primo comma, lett. b), prevede, infatti, in caso di alienazione di "beni culturali appartenenti [...] a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti", l'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 55, terzo comma, del codice. Tale provvedimento deve essere adottato a seguito di una richiesta, formulata dall'ente alienante ai sensi dell'art. 55, secondo comma, "su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati", ed è rilasciato "a condizione che dall'alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni", ai sensi dell'art. 56, quarto comma-bis. Esso, in particolare, "detta prescrizioni e condizioni sulle misure di conservazione programmate" e "stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso".

Un'ulteriore e pregnante garanzia a tutela del bene è riscontrabile nell'art. 55, terzo comma-bis, il quale prevede che l'autorizzazione non possa essere rilasciata

"qualora la destinazione d'uso proposta [nella richiesta di autorizzazione ad alienare] sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo".

Il Ministero ha quindi la facoltà di suggerire, nel provvedimento di diniego, "destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione". L'art. 56, quarto comma-ter, afferma inoltre che "le prescrizioni e le condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari". Resta infine salva la possibilità, prevista in favore dello Stato e, in subordine, della Regione, di esercitare il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 60-62 del codice, in tutti i casi di alienazione a titolo oneroso.

6 - *The future of churches*: casi di studio e riflessioni a partire dal convegno di Bologna



Il convegno internazionale “*The future of churches*”, tenutosi a Bologna il 5-7 ottobre 2016⁷⁸, ha fornito interessanti spunti di riflessione e casi di studio, alcuni dei quali sono qui di seguito brevemente accennati, in quanto di particolare interesse, sia per i loro profili giuridici che in un’ottica comparatistica.

Innanzitutto riteniamo opportuno soffermarci sul caso dell’isola di Venezia⁷⁹, dove si trovano circa trenta chiese, aperte solo saltuariamente oppure in stato di abbandono e inutilizzate, alcune già sconsacrate e altre non ancora formalmente. In questo contesto a dir poco problematico sono stati elaborati dei progetti di recupero riguardanti le chiese di San Lorenzo, di Santa Maria del Pianto e di Sant’Andrea della Zirada⁸⁰, a partire dalla necessità, espressa da una società informatica, di trovare un luogo nel centro storico dove stabilire la propria sede, in cui incontrare i propri committenti e illustrare al pubblico il proprio lavoro. Le proposte di riuso, accomunate dalla creazione di spazi di lavoro e dall’utilizzo di soluzioni architettoniche e manufatti temporanei e rimovibili, che consentano al tempo stesso la visita turistica delle chiese, rientrano pienamente nel più ambizioso obiettivo, prospettato fin dal 1997 dall’allora sindaco di Venezia Massimo Cacciari, di riportare nella città lagunare lo svolgimento di attività produttive d’eccellenza, superando

«il “moderno dell’industria di base, dei trasporti “pesanti”, dell’inquinamento, e tornando a fare della città lagunare un “luogo capitale” della ricerca, del terziario avanzato, dei servizi rari, della produzione “immateriale”»⁸¹.

⁷⁸ Gli atti completi del convegno “*Il futuro degli edifici di culto - The future of churches*” sono stati pubblicati sulla rivista online dell’Università di Bologna *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura* (https://in_bo.unibo.it/, 10 dicembre 2016).

⁷⁹ Si veda, per un approfondimento sulle prospettive di riuso delle chiese chiuse di Venezia, **S. MARINI, M. ROVERSI MONACO**, *Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di riuso di una costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura* (https://in_bo.unibo.it/, 10 dicembre 2016).

⁸⁰ Queste chiese, tutte vincolate quali beni culturali ai sensi dell’art. 10, comma 1, del codice dei beni culturali, appartengono al Comune di Venezia (San Lorenzo), a un ente pubblico, l’Ulss 12 (Santa Maria del Pianto), e a un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, il Patriarcato di Venezia (Sant’Andrea della Zirada).

⁸¹ **P. BEVILACQUA**, *Venezia e le acque: una metafora planetaria*, Roma, 1998, p. 162. Con l’espressione “produzione immateriale”, lo psicologo **P.A. CAVALERI**, *Vivere con l’altro. Per una cultura della relazione*, Roma, 2007, p. 178, intende la “produzione di idee, immagini, sapere [...], di comunicazione, cooperazione e relazioni affettive”, fondata «sulla “partecipazione”, sulla condivisione, sul coinvolgimento cooperativo [...] delle persone, su una complessa rete di comunicazione che abbraccia ogni parte dell’intero pianeta».



Dal punto di vista giuridico, bisogna tenere presente che questi immobili costituiscono “beni culturali” per il loro interesse storico-artistico, con la conseguente necessità di richiedere l’autorizzazione alla soprintendenza “per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere” di cui all’art. 21, quarto comma, primo periodo, e la comunicazione del cambio di destinazione d’uso, di cui all’art. 21, quarto comma, secondo periodo, con conseguente pronuncia del soprintendente sulla compatibilità del nuovo uso con il carattere storico-artistico del bene e la garanzia dell’assenza di pregiudizio alla sua conservazione.

Queste chiese sono inoltre considerate “beni paesaggistici”, in quanto insistenti su aree dichiarate di notevole interesse pubblico, “con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerate” e alla loro “valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono”, ai sensi dell’art. 138 del codice⁸². Si rende pertanto necessario, in caso di interventi edilizi da intraprendere, il previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice, adottata dalla commissione paesaggistica su parere del soprintendente e attestante la compatibilità dell’intervento progettato con l’interesse paesaggistico tutelato. Tali beni sono soggetti inoltre, ai sensi dell’art. 135, alle prescrizioni e alle previsioni contenute nei piani paesaggistici o ai piani urbanistico-territoriali, elaborati congiuntamente tra Ministero e Regioni.

In relazione alla compatibilità del nuovo utilizzo con la disciplina urbanistica⁸³, occorre, in generale, fare riferimento all’art. 3, primo comma, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, che definisce gli “interventi di restauro e di risanamento conservativo” quelli

“rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili”,

e all’art. 23-ter⁸⁴, che disciplina il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.

⁸² Si veda, per l’elenco dei vincoli paesaggistici e monumentali apposti sul territorio del Comune di Venezia, il sito: <http://venezia.gis.beniculturali.it/>.

⁸³ Si veda, per un approfondimento del rapporto tra disciplina urbanistica e codice dei beni culturali, **G. RIZZI**, *Beni culturali e normativa edilizia*, in *La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali - Atti del Convegno tenutosi a Ferrara il 21 e 22 aprile 2012*, 1 (2013), consultabile sul sito: <http://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=40/4008&mn=3>.

⁸⁴ L’art. 23-ter, “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,



Per la realizzazione dei progetti di riuso, occorre inoltre considerare la legislazione urbanistica regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Infatti, in relazione al mutamento di destinazione d'uso⁸⁵, è possibile ricorrere al permesso di costruire in deroga alle destinazioni d'uso stabilite dagli strumenti urbanistici, previsto dall'art. 14 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia⁸⁶, che, facendo

introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recita:

1. *Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:*

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. *La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.*

3. *Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.*

⁸⁵ Gli "interventi di ristrutturazione edilizia" sono definiti dall'art. 3, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

⁸⁶ L'art. 14 (L) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici", recita:

1. *Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.*

1-bis. [omissis]

2. *Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

3. *La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.*



salve le disposizioni del codice dei beni culturali, richiede la previa deliberazione del Consiglio comunale che attesti l'interesse pubblico dell'intervento, il quale risiederebbe nella pubblica fruizione di questi edifici pubblici o comunque di interesse pubblico e nel loro riuso come spazi di lavoro.

Se il bene venisse invece alienato a privati e rifunzionalizzato per scopi commerciali o abitativi, specie in casi in cui il cambio di destinazione d'uso avviene in una zona territoriale omogenea di tipo A⁸⁷, occorrerebbe fare riferimento all'art. 10, primo comma, lett. c), del Testo Unico in materia di edilizia, il quale inquadra i

“mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni” tra gli “interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che sono subordinati a permesso di costruire”,

fatta salva dall'art. 10, commi 2 e 3, del Testo Unico, la possibilità per le Regioni di stabilire con legge

“quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività” e gli “ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire”.

Infine occorre sottolineare che, se l'intervento ricade nell'ipotesi di cui all'art. 10, primo comma, lett. c), la lettura congiunta dell'art. 22, terzo comma, lett. a) del Testo Unico e dell'art. 23 del codice dei beni culturali ammette, in alternativa al permesso di costruire, il ricorso alla denuncia di inizio attività.

Un'ulteriore interessante prospettiva risulta quella di considerare, in relazione alle chiese che ricadono tra i “beni culturali appartenenti a enti pubblici”, l'ipotesi che questi ultimi avanzino alla soprintendenza una richiesta di autorizzazione per l'alienazione, la concessione in uso o in locazione del bene culturale a terzi, ai sensi dell'art. 57-bis, primo comma, e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 54, 55 e 56 del codice, applicabili a “ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e

⁸⁷ La zona territoriale omogenea di tipo A è definita dall'art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come “*le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi*”.



utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale". Tali procedure di dismissione risultano particolarmente garantite dal fatto che

"le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono trascritte, a cura del soprintendente, nei registri immobiliari e, se non rispettate, portano alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo"

(art. 57-bis, secondo comma). Risulta però un problema di coordinamento tra l'art. 57-bis e l'art. 106, primo comma: secondo la dottrina⁸⁸, a differenza del primo, ricollegato principalmente alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico⁸⁹, quest'ultimo articolo riguarderebbe invece più specificatamente la concessione in uso di beni culturali a singoli, dietro il pagamento di un corrispettivo, per finalità culturali più che economiche, in quanto afferma che "lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti", subordinando tale concessione ad

"autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo"

e contenente inoltre eventuali "prescrizioni per la migliore conservazione del bene" (art. 106, secondo comma-bis)⁹⁰. Tale autorizzazione potrebbe però, secondo le relatrici dell'intervento al convegno⁹¹, essere evitata ricorrendo all'art. 107 del codice, il quale afferma che "il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire [...] l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna", norma

⁸⁸ Si veda, per un approfondimento sull'art. 57-bis, nel contesto delle modifiche operate dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, al codice dei beni culturali e sui profili problematici connessi, **A. SERRA**, *L'alienazione e l'utilizzazione dei beni culturali pubblici: gli artt. 53-64*, in *Aedon*, cit., 3 (2008).

⁸⁹ Si veda, sul punto, il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni culturali, Prot. n. 13014 del 16 giugno 2009 (consultabile sul sito http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1366033622053_Autorizzazione_allalienazione_e_concessioni_duso_di_beni_culturali.pdf).

⁹⁰ Si veda, per un approfondimento sulla concessione in uso di cui all'art. 106 del codice dei beni culturali, **A. FANTIN**, *La concessione in uso dei beni culturali nel Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Aedon*, cit., 2 (2010).

⁹¹ **S. MARINI, M. ROVERSI MONACO**, *Le chiese chiuse di Venezia. Mappatura, progetti e criteri di riuso di una costellazione di edifici a fondamento di una nuova idea di città*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura* (https://in_bo.unibo.it/, 10 dicembre 2016), p. 10.



che potrebbe risultare applicabile nei casi in cui, come quelli qui sopra prospettati, si intenda adottare un mutamento temporaneo di destinazione dell'edificio, possibilità ammessa, almeno teoricamente, anche dal diritto canonico, al n. 35 degli orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana sui beni culturali del 1992.

Un altro caso significativo esposto durante il convegno di Bologna è stato quello inerente il riuso delle chiese anglicane, costruite dall'ultimo quarto del XIX secolo agli anni '40 del XX secolo, tra la Riviera ligure e la Costa Azzurra⁹², all'epoca una regione turistica uniforme per un turismo climatico, invernale, straniero e d'élite. Questi facoltosi turisti, per soddisfare i propri bisogni religiosi, avevano costruito numerose chiese anglicane in queste località, allo scopo di ricreare lo stesso *environmental bubble*⁹³ presente nella loro madrepatria.

In un'ottica comparatistica rispetto al concetto di "luogo sacro" nel diritto canonico, occorre tenere presente che, nelle chiese riformate, l'edificio di culto costituisce un mero luogo di assemblea per i fedeli e che può quindi assumere una destinazione polivalente oppure essere più facilmente condiviso con altre comunità religiose o alienato a terzi, se ne cessa l'uso da parte della comunità⁹⁴.

Inoltre, l'esito della ricerca ha portato a comprendere come, eccetto il caso della chiesa di Holy Ghost a Genova, dove continua a sussistere una comunità di inglesi residenti, composta per lo più da rappresentanti commerciali, tutte le altre chiese anglicane in Liguria, accomunate dal fatto di essere state tutte vincolate, in epoca più o meno recente, quali beni culturali⁹⁵, sono state tutte dismesse e oggetto di nuovi usi, molto più che in Francia, dove le presenze inglesi, seppur diminuite dopo la II Guerra Mondiale, sono rimaste tuttavia significative.

⁹² Si veda, per un approfondimento sul riuso delle chiese anglicane in Riviera Ligure e in Costa Azzurra, **L. BAGNOLI, R. CAPURRO**, *Il riuso delle chiese anglicane in Riviera e Costa Azzurra*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura* (https://in_bo.unibo.it/), 10 dicembre 2016).

⁹³ Con questa espressione i sociologi **D.J. BOORSTIN**, *The Image A guide to pseudo-events in America*, 1964, ed **E. COHEN**, *Towards a Sociology of International Tourism*, in *Social Research*, 1972, 39, pp. 64-82, intendevano descrivere quell'atteggiamento, proprio del turista che si trova all'estero, di ricreare un ambiente che lo riporti ai suoi usi e costumi, alla sua cultura, ed eviti di esporlo in maniera radicale alla alterità della comunità locale. Per questo motivo gli inglesi, turisti in Liguria e in Costa Azzurra, hanno voluto costruire biblioteche, farmacie, sale da tè, campi da tennis e da calcio, oltre che chiese anglicane.

⁹⁴ **P. CAVANA**, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 18, 1 (2010), p. 54.

⁹⁵ I decreti che hanno apposto vincoli architettonici alle chiese anglicane, dismesse e non, in Liguria, sono consultabili sul sito: <http://www.liguriavincoli.it/>.



Se la chiesa di St. George a Rapallo, costruita nel 1902, è stata venduta nel 1975 a privati e utilizzata per un certo periodo di tempo come sede di una loggia massonica e poi, nuovamente venduta nel 1987, è stata ridenominata "L'Atelier Quaglia", uno studio d'artista aperto al pubblico per riunioni collettive e di svago, per congressi ed esposizioni, dotato dei servizi aggiuntivi di guardaroba, caffetteria e ristorazione, attualmente, a seguito di una procedura esecutiva sfociata in un lungo e complesso contenzioso⁹⁶, essa si trova in uno stato di completo abbandono, tale da rendere necessari in futuro nuovi interventi di conservazione e restauro.

Ad Alassio la chiesa di Saint John the Evangelist, costruita in stile neogotico nel 1927, è stata anch'essa dismessa e venduta al Comune di Alassio, costituendo oggi uno spazio polifunzionale per mostre, conferenze, concerti e spettacoli teatrali, nonché *location* per matrimoni civili. Analogamente è accaduto a Bordighera per la chiesa di All Saints, costruita nel 1873 e acquistata nel 1985 dal Comune per essere trasformata in un centro culturale polivalente per concerti, mostre, conferenze e matrimoni civili.

Caso assai interessante è quello della chiesa di All Saints a Sanremo: costruita nel 1883, è caduta in disuso nel dopoguerra; pertanto, nel 1991, è stata venduta alla fondazione "Famiglia dell'Ave Maria" e trasformata in una chiesa cattolica, per mezzo di una specifica pattuizione che consente, in circostanze particolari, il suo utilizzo anche da parte della comunità anglicana.

In Costa Azzurra la situazione si prospetta notevolmente diversa, in quanto la comunità inglese, sia di turisti che di residenti, continua a essere maggiormente presente: se, infatti, le chiese di Mentone (St. John), Beaulieu-sur-Mer (St. Michael), Nizza (Holy Trinity) e Cannes (Holy Trinity, ricostruita nel 1970) sono tuttora attive e officiate, non così per le chiese di St. Paul e St. Georges a Cannes, trasformate entrambe in chiese cattoliche rispettivamente nel 1954 e nel 1974, permanendo però la possibilità di un loro utilizzo per il culto anglicano, mentre la chiesa di St. John the Evangelist a Grasse, è stata ceduta nel 1970 alla Chiesa protestante unita, luterana e riformata, con un accordo che consente, in particolari occasioni, la celebrazione del culto anglicano. Infine a Hyères, limite occidentale della Costa Azzurra, la chiesa St. Paul è stata venduta nel 1953 al Comune ed è oggi utilizzata come sala di concerti e di riunione, mentre quella di All Saints risulta oggi abbandonata e in cattivo stato di conservazione.

⁹⁶ Si veda, per una ricostruzione completa di questo caso, la tesi di laurea magistrale in giurisprudenza del dott. **S. QUAGLIA**, *Diritto all'arte*, pp. 218-253 (consultabile sul sito: <https://www.academia.edu/>).



Occorre a questo punto precisare, per coordinare queste considerazioni con la legislazione francese in tema di beni culturali, che nell'*inventaire général du patrimoine culturel de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur*⁹⁷, in corso di realizzazione a cura della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai sensi dell'art. 95 della legge 2004-809 sulle libertà e responsabilità locali del 13 agosto 2004 e riversato sull'*inventaire général du patrimoine culturel*, banca dati *Mérimée* per i beni architettonici⁹⁸, sono ricomprese solo alcune di queste chiese anglicane, in particolare quelle di Beaulieu-sur-Mer (St. Michael), di Cannes (St. Paul, St. George e quella, distrutta, di Holy Trinity) e di Hyères (St. Paul e All Saints), ma non risultano esistenti su di esse dei vincoli, in francese *protections*: né di *classement au titre des monuments historiques*, a opera del Ministro della Cultura e della Comunicazione, previo parere della *Commission nationale du patrimoine et de l'architecture*, né di *inscription au titre des monuments historiques*, a opera del prefetto, previo parere della *Commission régionale du patrimoine et de l'architecture*, ai sensi del *code du patrimoine*⁹⁹. Inoltre, queste cinque chiese anglicane inventariate risultano tutte di proprietà privata, a differenza di quelle cattoliche, incamerate nel demanio pubblico in base alle leggi napoleoniche e assoggettate al culto dalla legge di separazione del 1905¹⁰⁰.

⁹⁷ L'*inventaire général du patrimoine culturel de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur* è consultabile sul sito: <https://patrimages.regionpaca.fr/recherche.php>.

⁹⁸ L'*inventaire général du patrimoine culturel*, banca dati *Mérimée* dei beni immobili protetti a titolo di monumenti storici, è consultabile sul sito: http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/pages/bases/merimee_cible.html.

⁹⁹ L'art. L1 del *code du patrimoine*, promulgato, per la parte legislativa, con ordonnance 2004-178 del 20 febbraio 2004 e, per la parte regolamentare, con i décrets 2011-573 e 2011-574 del 24 maggio 2011, definisce "*patrimoine*" "*l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique*".

Si veda, per un approfondimento sui vincoli concernenti i beni immobili, a titolo di monumenti storici, il testo del *code du patrimoine*, in particolare il Libro V, Titolo II, Capitolo I, *Immeubles* (artt. da L621-1 a L621-42), consultabile sul sito: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236>.

¹⁰⁰ E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso, Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti* cit., p. 177. Si veda inoltre, per un approfondimento sulle problematiche relative al rapporto tra la legislazione di separazione e quella sul patrimonio culturale in Francia, A. FORNEROD, *Affectation culturelle et affectation culturelle*, in B. Basdevant-Gaudemet, M. Cornu, J. Fromageau, a cura di, *Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques culturelles*, Harmattan, Paris, 2006, pp. 237-247.



Un ulteriore e interessante intervento¹⁰¹ ha riguardato infine il caso delle Fiandre¹⁰², dove le chiese parrocchiali, divenute, a seguito delle confische napoleoniche, di proprietà dello Stato, nello specifico dei Comuni, sono gestite dalle *fabriques d'église*, in italiano "fabbricerie", enti pubblici guidati da un consiglio di amministrazione, composto da cinque componenti laici eletti e un membro di diritto, cioè il parroco. Essi sono responsabili per la manutenzione, la conservazione e l'inventariazione di tali beni: in caso di difficoltà finanziarie, gli enti locali sono tenuti a contribuire alle spese, in misura diversa a seconda della classificazione o meno della chiesa tra i monumenti storici.

A seguito della crescente secolarizzazione e della crisi economica, il governo fiammingo, che dal 2004, insieme con le altre regioni e comunità linguistiche, è responsabile della tutela delle fabbricerie e delle organizzazioni incaricate della gestione degli aspetti temporali delle confessioni religiose riconosciute, è intervenuto nel 2012 prevedendo che tutte le fabbricerie presenti in ciascuna municipalità debbano eleggere un "comitato centrale" che si occupi, insieme con il Comune, di elaborare un piano strategico per l'uso di tutte le chiese insistenti sul proprio territorio¹⁰³. Nel 2015 è stato inoltre stabilito che i finanziamenti dell'Agenzia per il patrimonio immobile del governo fiammingo, finalizzati al restauro delle chiese monumentali, non sarebbero stati più erogati a quelle che risultassero prive di un piano. A partire da luglio 2016, il piano è divenuto obbligatorio anche per ottenere altre tipologie di sussidi.

Tale piano strategico, che deve essere infine approvato dal Vescovo, dalla giunta o dal consiglio comunale, contiene le modalità di utilizzo di ogni singola chiesa presente sul territorio di ciascun comune. Sono quindi distinti gli edifici che continuano a essere destinati esclusivamente a usi liturgici e le altre chiese: queste ultime possono essere adibite a eventi

¹⁰¹ Si veda, per un approfondimento sui piani strategici, elaborati a livello comunale tra chiese cattoliche parrocchiali e autorità civili nelle Fiandre, **J. DANCKERS, J. JASPERS, D. STEVENS**, *The future of parish churches in Flanders, Belgium: a dialogue on municipality level*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura* (https://in_bo.unibo.it/), 10 dicembre 2016).

¹⁰² Si veda, per un approfondimento sul caso delle Fiandre, **CENTRUM VOOR RELIGIEUZE KUNST EN CULTUUR VZW** [Centre for Religious Culture and Art], *Atlas van het religieus erfgoed in Vlaanderen*, CRKC, Heverlee, 2014; **T. COOMANS**, *Les églises en Belgique: aspects architecturaux, enjeux juridiques et approches patrimoniales*, in L. K. Morisset, L. Noppen, T. Coomans, a cura di, *Quel avenir pour quelles églises? What future for which churches?*, Presses de l'Université du Québec, Québec, 2006, pp. 41-72.

¹⁰³ Si veda in proposito il *Décret relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus* del 7 maggio 2004, aggiornato al 16 agosto 2012 (consultabile sul sito: <http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2004/05/07/2004036380/justel>).



religiosi di stampo culturale, quali visite storico-turistiche, mostre temporanee, lezioni e conferenze, oppure essere utilizzate, in via esclusiva o condivisa, da altre confessioni o comunità cristiane, oppure ancora, se necessario con gli opportuni adattamenti architettonici, essere adibite a usi misti, sia in termini di tempo che di spazio, soprattutto per finalità sociali, oppure infine, in casi estremi, essere demolite¹⁰⁴. A questo scopo sono state predisposte delle schede che devono essere compilate per ogni edificio e che ne stanno facilitando il procedimento di inventariazione, il quale comprende a oggi circa 1.800 chiese cattoliche parrocchiali¹⁰⁵.

Nella redazione dei piani strategici, fabbricerie e comuni sono assistiti dal CRKC, *Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw* [Centro per l'Arte e la Cultura Religiosa], ente fondato nel 1997 dalle diocesi fiamminghe, insieme con l'Università Cattolica di Leuven, l'Unione degli ordini religiosi delle Fiandre e i canonici regolari premostratensi, riconosciuto dal governo fiammingo a partire dal 2009 quale centro esperto sul patrimonio culturale religioso nelle Fiandre e a Bruxelles. Esso è dotato dal 2012 di un "Dipartimento per il patrimonio culturale religioso immobile" che ha proposto un procedimento per l'elaborazione dei piani che si compone di 5 fasi:

- 1) Redazione di un piano pastorale, concernente la futura organizzazione delle attività pastorali sul territorio;
- 2) Redazione di un inventario delle chiese e dei loro beni;
- 3) Dialogo tra i rappresentanti dei comuni, i membri delle fabbricerie e dei loro comitati centrali, oltre che delle autorità ecclesiastiche;
- 4) Comunicazione della bozza del piano a un pubblico più ampio in apposite assemblee e raccolta dei *feedback*, i quali saranno inclusi nel testo finale;
- 5) Approvazione definitiva da parte del Vescovo e da parte del consiglio o della giunta comunale.

Analizzando la prima prassi applicativa di questi piani, si può rilevare come la scelta in favore di una completa dismissione ricada spesso sulle chiese meno pregevoli dal punto di vista artistico, quindi più facili da

¹⁰⁴ La classificazione qui proposta emerge dalle linee guida, emanate dai Vescovi fiamminghi l'8 novembre 2012, riportate, nella loro traduzione inglese, in **J. DANCKERS, J. JASPERS, D. STEVENS**, *The future of parish churches in Flanders, Belgium: a dialogue on municipality level*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura* (https://in_bo.unibo.it/, 10 dicembre 2016).

¹⁰⁵ L'inventario, a cura del CRKC, è consultabile sul sito: <http://crkc.be/databank-parochiekerken>.

Un secondo database, contenente circa 150 casi di riuso di chiese, nelle Fiandre e in altre regioni dell'Europa Nord-Occidentale, è consultabile sul sito <http://crkc.be/praktijkvoorbeelden>.



adattare. Inoltre, sono tenute in considerazione le condizioni fisiche, la storia, il contesto socio-economico e ambientale, oltre che gli interessi relativi a un uso diverso degli immobili.

Ci sono pertanto comuni e territori in cui si è deciso di dismettere quasi tutte le chiese, specialmente quelli che si trovano nella zona rurale a ovest delle Fiandre, come Zwalm, che ha conservato al culto due chiese su dodici, prevedendo per le altre un apposito gruppo di lavoro che le gestisca e ne valuti i progetti di riuso; e come nel Westhoek, dove si è optato per nuovi usi misti che, facendo salvo l'uso liturgico, prevedano attività promiscue socio-culturali, affidate a comunità e ad associazioni cattoliche operanti in questi ambiti, prevedendo ad esempio un asilo nelle navate centrali e laterali e riservando per le funzioni religiose lo spazio dedicato al coro.

Altri comuni, specialmente quelli più vicini alla costa e a est, hanno invece cercato di conservarne quante più possibile, come Riemst, dove ci sono sacerdoti sufficienti a celebrare la messa in tutte le chiese almeno una volta ogni fine settimana, e come Anversa, il cui recente piano, approvato nell'ottobre 2016, ha deciso di investire molto sulla valorizzazione delle chiese periferiche e di privilegiare ipotesi di uso misto delle chiese, come luoghi di culto condivisi, ad esempio tra cattolici e ortodossi.

Questo sistema ha portato quindi a un dialogo molto intenso, a livello locale, tra la Chiesa cattolica e i Comuni, coinvolgendo inoltre l'intera popolazione, e può essere visto come un modello, una buona pratica che potrebbe essere esportata, con i necessari adattamenti, anche in altri contesti, compreso quello italiano.

7 - Conclusioni

Come ampiamente emerso durante la presente trattazione, la questione del riuso degli edifici di culto si configura come molto complessa, sia per la molteplicità di interessi coinvolti che per la pluralità degli attori sulla scena.

In una prospettiva *de iure condendo*, sarebbe opportuno procedere con un intervento legislativo che garantisca una volta per tutte l'utilizzo non indecoroso per gli *ex* edifici di culto, valorizzandone il loro valore culturale per la comunità locale e la memoria della loro funzione primigenia. L'urgenza di questo intervento normativo è resa evidente dal fatto che il fenomeno della dismissione, a causa della crescente secolarizzazione della popolazione e della diminuzione del numero dei sacerdoti, è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi decenni.



Sarebbe appropriato, come già autorevolmente sostenuto in dottrina¹⁰⁶, che queste innovazioni legislative siano definite nell'ambito di un'intesa di livello apicale tra le autorità statali e quelle ecclesiastiche, in attuazione peraltro della risoluzione 916 del Consiglio d'Europa del 1989 che, al n. 11.1, richiama alla cooperazione tra Chiesa e governi, nazionali e locali, oltre che con organizzazioni interessate ed esperti, per adottare "*effective measures to preserve redundant religious buildings and secure wherever possible their appropriate future use*".

Ex parte Status, il Ministero per i beni e le attività culturali, sia a livello centrale che periferico, dovrebbe sostenere e favorire le proposte di riuso degli edifici di culto, in un'ottica di una loro valorizzazione culturale, sedendosi intorno a un tavolo con le autorità ecclesiastiche e le autorità locali, in particolare i Comuni, tra i primi che in concreto si rivelano interessati a utilizzare questi spazi per attività socio-culturali, ma che spesso mancano delle competenze tecniche e delle risorse economiche per poter procedere.

Ex parte Ecclesiae, le autorità ecclesiastiche, in particolare il Pontificio Consiglio della Cultura, cui è stata unita nel 2012 la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, dovrebbero adottare dei documenti che costituiscano una sorta di "linee guida" a livello universale sulla tematica e che possano trovare una successiva attuazione nelle normative degli episcopati nazionali, in base alle loro specifiche esigenze. Se, in forza del can. 1222, § 2, deve essere salvaguardata la discrezionalità in capo ai Vescovi diocesani circa la valutazione delle circostanze e delle gravi ragioni poste a fondamento dei singoli decreti di dismissione degli edifici di culto, sarebbe comunque auspicabile un deciso mutamento della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nel senso di poterne valutare, nel merito, la ragionevolezza.

Questa esigenza di una maggiore tutela normativa si scontra però con un'altra constatazione evidenziata dalla dottrina¹⁰⁷, che vede nell'art. 831, secondo comma, del codice civile - il quale vincola gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, fino a che tale destinazione non cessi in conformità alle leggi che li riguardano - un "appesantimento" delle procedure per il cambiamento di destinazione d'uso di tali edifici, specie qualora siano privi di valore storico o siano stati abbandonati dalla popolazione. Questo vale, a maggior ragione, se il bene risulta di proprietà di un ente ecclesiastico, in quanto, in tale caso, il regime proprietario

¹⁰⁶ I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese*, cit., p. 569.

¹⁰⁷ P. CAVANA, *Episcopati nazionali*, cit., pp. 73-74.



costituirebbe già di per sé una garanzia idonea e sufficiente a garantire la destinazione dell'immobile al culto.

Seguendo questa prospettiva, un intervento legislativo avrebbe quindi lo scopo di rendere più facile e non più complessa la dismissione degli edifici di culto, per mezzo di soluzioni maggiormente flessibili¹⁰⁸ che dovrebbero tenere conto della considerazione per cui, fatti salvi forse gli enti pubblici o le fondazioni bancarie, è difficile trovare soggetti interessati a sostenere le ingenti spese necessarie per il restauro e l'adattamento delle chiese, se non possono poi definire un'utilizzazione futura che garantisca nel tempo un qualche ritorno economico.

Il problema risulta in concreto quello di conciliare ciò che per la Soprintendenza costituisce un "uso compatibile con il carattere storico e artistico del bene", e quello che la Chiesa cattolica ritiene possa essere un "utilizzo non indecoroso": si pensi ai casi emblematici dell'ex chiesa di Santa Maria e Consolatrice e San Massimo a Torino, trasformata in un *sushi bar*¹⁰⁹, e a quello della Pieve di San Pietro, che il comune di Pianezza (TO), proprietario dell'edificio, intende adibire a sede per la celebrazione di matrimoni civili¹¹⁰.

Risulta inoltre difficile trovare un delicato punto di equilibrio tra le due opposte esigenze di rafforzare, rendendola applicabile *erga omnes*, anche per i beni non culturali, la clausola di utilizzo non indecoroso e, al tempo stesso, rendere meno complesso e più semplice il procedimento di dismissione. Pertanto, eventuali modifiche legislative richiederanno uno sforzo di sintesi e una attenta e ponderata valutazione, e dovrebbero considerare l'opportunità di definire in maniera maggiormente precisa, nell'ambito di una apposita intesa tra Stato e Chiesa, quali usi profani si possano ritenere decorosi e quali no e, al contempo, "risultino compatibili con il carattere storico o artistico [degli edifici] oppure tali da [non] recare pregiudizio alla loro conservazione" (art. 20, primo comma, del codice).

Un recente documento del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana¹¹¹, fermo restando l'approccio restio a considerare usi misti, ha posto l'accento sulla previa valutazione delle

¹⁰⁸ P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, cit., p. 36.

¹⁰⁹ Si veda, per un approfondimento sul caso dell'ex chiesa di Santa Maria Consolatrice e San Massimo a Torino, I. BOLGIANI, *La dismissione delle chiese*, cit., pp. 579-581.

¹¹⁰ La notizia è stata riportata dal quotidiano "La Repubblica", edizione di Torino, ed è consultabile sul sito: http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/03/17/news/torino_il_sindaco_al_posto_del_prete_a_pianezza_matrimoni_civili_in_chiesa-160751640/.

¹¹¹ **COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Le chiese non più utilizzate per il culto*, Roma, 4 ottobre 2012 (consultabile sul sito: <http://www.diocesisalerno.it/wp-content/uploads/2012/02/documento-cei-chiese-non-utilizzate.pdf>).



esigenze pastorali, prevalenti sulle questioni economiche, oltre che sulla necessità di rispettare tutta la normativa in materia, sia quella canonica che quella civile, in particolare la legislazione fiscale e quella in tema di beni culturali.

Comunque, la soluzione senza dubbio preferibile è quella di agire in un'ottica "di sistema", in cui i singoli interventi siano inseriti in un contesto più ampio, tra cui, ad esempio, percorsi culturali, religiosi o di ecoturismo, perché altrimenti potrebbero rimanere isolati e, se non gestiti accuratamente, perdere col tempo qualunque significato. Si potrebbe inoltre prendere spunto dall'esperienza fiamminga dei piani strategici, elaborati di comune accordo tra le autorità civili ed ecclesiastiche a livello comunale, in modo da disporre di un quadro completo sulle effettive esigenze religiose della popolazione e poter progettare piani e programmi per la valorizzazione delle chiese in disuso.

Tuttavia, come ben evidenziato dagli architetti progettisti¹¹², prima di decidere in che modo intervenire, bisogna tenere conto del contesto urbano e del significato, non solo religioso ma anche profano, che quello specifico edificio ha assunto e rivestito nel momento della sua costruzione e nel corso dei secoli per quella determinata comunità locale. Talvolta, infatti, in relazione ad alcuni beni, quali chiese, campanili, figure o immagini sacre, a un significato propriamente religioso si sovrappone un significato laico e civile, che identifica e aggrega una intera comunità intorno a un simbolo evocativo di un'appartenenza, basti pensare alla chiesa di San Petronio a Bologna o alla statua della Madonnina e al Duomo di Milano.

La questione del riuso delle chiese si presenta quindi davvero molto ampia e composita: essa non potrà essere risolta se non prevedendo il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i soggetti interessati alla loro conservazione e valorizzazione, per il tramite di nuove destinazioni d'uso che ne garantiscano la pubblica fruibilità e, al tempo stesso, risultino compatibili con la loro storia e funzione originaria.

¹¹² **A. DE MARCO**, *Premessa*, in Id., a cura di, *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, Salerno, 2006, p. 6; **A. DE MARCO**, *Sul significato di "uso profano non indecoroso"*, in Id., *Sul recupero degli edifici di culto dismessi*, cit., p. 13.